

STATUTO

OLTRE DOMANI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA VIALE CARLO
NOE' 45

Numero REA: VA - 398173

Codice fiscale: 04048860128

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" al Rep. n. 1656/1353

**STATUTO
DI COOPERATIVA SOCIALE
REGOLATA DALLE NORME SULLE SRL
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Art. 1. (Denominazione - sede - regime residuale)

È costituita una cooperativa sociale, retta e regolata dalla L. 381/1991, dalle norme del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, dalla disciplina speciale delle cooperative e mutualità prevalente, dal D.Lgs. 112/2017 e dal D.Lgs. 117/2017, con la denominazione:

"OLTRE DOMANI soc. coop. Sociale ONLUS"

La società ha sede in Gallarate (VA).

Ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2. (Durata).

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2070.

SCOPO - OGGETTO

Art. 3. (Scopo)

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione delle attività previste dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge prodotta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c., la cooperativa sociale è considerata società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c..

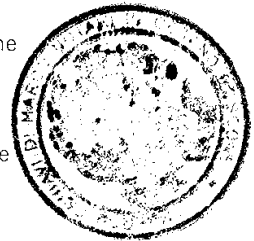
In ogni caso, è espressamente stabilito che la società: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La società può operare anche con terzi.

Art. 4. (Oggetto sociale)

La società ha per oggetto le seguenti attività, rientranti nelle previsioni dell'art. 1 legge 381/1991:

- 1) (lett. a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 ed in particolare:
 - gli interventi, le attività e i servizi connessi alla gestione del comparto socio- sanitario o assistenziale;
 - l'assunzione, sotto qualsiasi forma, di prestazioni e concessioni per servizi di cui sopra, per conto di pubbliche amministrazioni, nonché di persone, enti, organismi o società private dello



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Stato italiano, di Stati esteri e di soggetti riconosciuti dal diritto internazionale;

— gestire centri di assistenza, educazione, riabilitazione, formazione professionale, per disabili fisici e psichici e persone svantaggiate in genere, case protette per anziani e, in generale, luoghi
Pag. 2 di 11

di accoglienza sia a tempo parziale che residenziali, offrendo in essi, quando lo si riterrà utile o necessario, vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di servizio, anche di carattere sanitario o parasanitario;

— svolgere analoghe attività di servizio presso il domicilio degli utenti, o presso presidi o strutture di ricovero pubbliche o private;

— organizzare corsi di formazione, incontri, seminari, dibattiti, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche pubbliche o private;

2) **(lett. b)** lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed in particolare:

— la prestazione di lavori di tinteggiatura, riassetto e pulizie locali in genere, di strade, magazzini, parcheggi, piazzali, sfalcio di erbe, pulizie di serbatoi essicatori e recipienti vari, pulizie di vetrate e pulizie di impianti industriali, raccolta, gestione e/o smaltimento ecologico dei rifiuti per conto di Enti pubblici e privati;

— la vendita e rivendita di beni, oggetti e manufatti in genere, anche tramite apposito spazio espositivo;

— lo svolgimento, direttamente e/o in appalto o convenzione o accreditamento con Enti pubblici e privati in genere, delle seguenti attività:

— la gestione di strutture residenziali e/o semi-residenziali per soggetti svantaggiati e/o disabili;

— la gestione di centri socio-occupazionali, laboratori protetti con valenza terapeutica e/o riabilitativa;

— la gestione di servizi ricreativi e educativi in genere per soggetti svantaggiati e/o disabili;

— l'erogazione di servizi assistenziali e prestazioni sanitarie a pazienti affetti da patologie croniche e acute di bassa, media ed elevata complessità, a livello ospedaliero, territoriale sia agendo in proprio che per conto di Enti pubblici o privati, profit e no profit;

— la progettazione, realizzazione e gestione di unità e strutture di assistenza, ricovero e cura per pazienti anziani, cronici e/o disabili;

— l'erogazione di servizi per l'assistenza alla persona come ad esempio consegna di Farmaci, spesa o lavanderia a domicilio;

— l'attività di formazione ed educazione sanitaria e non rivolta a pazienti, caregiver, professionisti sanitari;

— la gestione diretta o attraverso propri fornitori in strutture ospedaliere, assistenziali o domiciliari delle seguenti attività:

— prestazioni di assistenza ospedaliera, residenziale e semiresidenziale medica, infermieristica e socio-sanitaria assistenziale;

— prestazioni ambulatoriali;

— prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria e non, con personale qualificato;

— attività di riabilitazione respiratoria, notoria, neuromotoria, cure palliative e terapia del dolore;

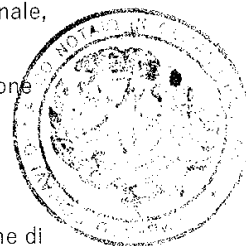
— fornitura e somministrazione di farmaci e gas medicinali.

— l'esecuzione di lavori di pulizia, generici e speciali, per mostre, negozi, uffici ed in genere aree

di locali pubblici e privati, compresi i piazzali ed i reparti industriali; servizi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defoliazione, demuscazione, sanificazione ed interventi per la difesa dell'ambiente e dei centri abitati, nonché lavori di giardinaggio e pulizia di giardini;
— l'esecuzione di pulizie di qualsiasi genere in alberghi, ristoranti e mense, compreso il rifacimento letti per comunità civili e militari; servizi di guardia non armata; pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, porti ed aeroporti;
— l'autotrasporto merci per conto di terzi; ed inoltre più in generale, la prestazione di servizi di autotrasporto merci e prodotti vari per conto di terzi per qualsiasi località, sia nazionale che estera, compresi i recapiti postali e di plichi per città, con automezzi di proprietà della Cooperativa; il trasporto di merci per conto terzi, unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e di distribuzione, il trasporto di persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva; la gestione di linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali; la gestione di agenzie di spedizione e doganali; nolo di mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci;

Pag. 3 di 11

— la prestazione di servizi di immissione dati (data entry), di traduzioni, nonché la prestazione di servizi di elaborazione elettronica dei dati, nel rispetto della vigente legislazione e con esplicita esclusione delle attività che per legge sono riservate agli iscritti in albi professionali;
— l'attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, ammasso e riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento di rifiuti di ogni classificazione e morfologia o di loro frazioni separate, nonché di materie prime e seconde, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifiche, attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia di arenili, specchi d'acqua etc.); attività di trattamento e depurazione di acque, di fiumi e di fanghi di ogni provenienza a mezzo di impianti e tecnologie specifici;
— la gestione di self-service, ristoranti, cucine, mense bar, pasticcerie per scuole, ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati; gestione di snack bar, caffè, ristoranti "free flow" ed alla carta, gastronomie, centri di preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi da catering, servizi generali e speciali di cucina e ristorazione;
— l'esecuzione della lettura di contatori gas, acqua ed elettricità; la distribuzione di bollette e recapiti; la vuotatura e trasporto cassette postali e telefoniche; il montaggio e smontaggio di mostre e fiere,
— servizio di assistenza ed organizzazione fiere, congressi, convegni, meeting; servizio di guardarobberia; servizi di traduzione simultanea;
— lavori e manutenzioni edili, stradali e meccanici; impianti esterni di illuminazione; progettazione, esecuzione, interventi di ottimizzazione, pronto intervento, gestione e manutenzione in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici; installazione, manutenzione, riparazione e trasformazione di impianti di produzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche; impianti idrosanitari, nonché il trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di



[Handwritten signature]

consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie; impianti igienici, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione, impianti di protezione antincendio; tinteggiatura e verniciatura in genere; — la vendita materiali edili in genere per interni ed esterni, vendita di vernici, idropitture, smalti, ducotone, per interni ed esterni, il noleggio di attrezzature e di macchine carteggiatrici, sabbiatrici e di altro genere per l'edilizia, produzione ed assemblaggio di controsoffittature, pavimenti galleggianti, pareti mobili e serramenti; — l'allestimento e gestione di fiere, mostre, conferenze, spettacoli e manifestazioni popolari, artistiche, culturali, sportive ed in genere tutto quanto riguarda il tempo libero, ivi compresa la ricerca di operatori e sponsor per la partecipazione alle suddette fiere, nonché la gestione degli stessi; gestire e mantenere aree verdi, parchi, giardini pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, prestare servizi di igiene ambientale e movimentazione e smaltimento di rifiuti prestare servizi di custodia, sorveglianza e lavori in genere negli ambiti scolastici, palestre, uffici pubblici e privati, comunità ed altri luoghi; — assumere lavori di manutenzione e di riparazione di qualsiasi genere e servizi svolti presso e per le case circondariali a favore dei detenuti e dei soggetti in stato di libertà vigilata che possono prestare attività lavorativa durante l'orario di non reclusione; — esercitare l'attività di lavanderia, stiratura, sartoria, confezionamento e riparazione capi in genere; — svolgere attività agricole ex art. 2135 c.c. con particolare riferimento all'agricoltura sociale, cioè a quei tipi di intervento finalizzati all'uso terapeutico delle attività aziendali, condotte secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale, svolgere attività anche di tipo manuale, relative all'allevamento e alla cura degli animali e all'orticoltura che siano di beneficio sia in ambito educativo sia per persone con particolari situazioni di svantaggio e difficoltà. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di

Pag. 4 di 11

attività finanziarie nei confronti del pubblico, altresì assumendo partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992 e successive modificazioni.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

La società potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. (Associazione Temporanea d'Impresa), o tramite altre formule, enti, associazioni e procedure, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

SOCI E CAPITALE SOCIALE

Art. 5. (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci:

- i soci cooperatori, che concorrono allo svolgimento dell'attività sociale svolgendo la propria attività lavorativa e di collaborazione, tra i quali anche le persone svantaggiate ai sensi dell'art.

4 L. 381/1991, nelle misure previste dalla legge;

- i soci volontari, che prestano la loro attività lavorativa e di collaborazione gratuitamente, ai sensi, nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 2 L. 381/1991 13, commi 2 e 2-bis D.Lgs. 112/2017. Resta inteso, in particolare, che il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la cooperativa deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la società, nonché coloro che prestano lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo per questi ultimi specifica autorizzazione degli amministratori che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e/o di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Sono legittimati all'esercizio dei diritti sociali i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci, in presenza delle eventuali ulteriori condizioni stabilite dalla legge.

Art. 6. (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare agli Amministratori domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- f) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

Pag. 5 di 11

- g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato, nel pieno rispetto del principio di non discriminazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Gli amministratori devono entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della



domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In considerazione della posizione giuridica dei soci cooperatori di lavoro, titolari dell'ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione dei soci stessi ed il relativo trattamento economico e normativo possono essere disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci, fermo restando che ai soci cooperatori di lavoro deve essere riconosciuto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La cooperativa dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Art. 7. (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dagli amministratori:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla società.

Art. 8. (Quote)

Il capitale sociale è variabile ai sensi di legge ed è diviso in quote del valore nominale minimo di euro 25 (venticinque) sino ai massimi previsti dalla legge.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 9. (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Pag. 6 di 11

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, gli amministratori potranno, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10. (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 2531 c.c., può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- 4) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, c.c.;
- 5) qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 6) qualora l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- 7) qualora venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione degli amministratori.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

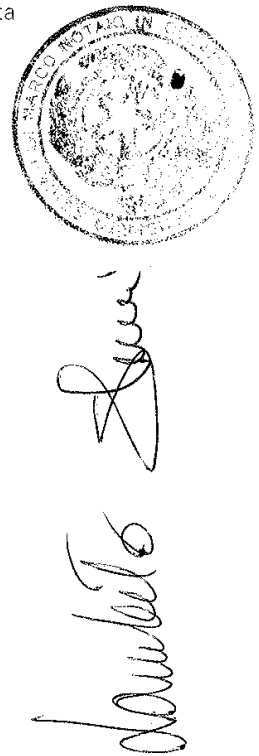
In ogni caso, qualora la causa di esclusione consista in un inadempimento del socio, è necessario che si tratti di grave inadempimento e che il socio da escludere sia previamente diffidato ad adempiere.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11. (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella



partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione degli Amministratori che ne accertano i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c.c.

Qualora gli eredi o legatari intendano dividere la quota tra di essi, la divisione deve essere autorizzata dagli amministratori, secondo le medesime norme dettate dal presente statuto e dalla legge in caso di alienazione delle quote, purché il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori e sempre che il valore nominale della quota consenta la divisione.

Art. 12. (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto alla liquidazione della quota.

Pag. 7 di 11

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, comma 3, c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13. (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere la liquidazione della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La società può in ogni caso compensare con il debito derivante dalla liquidazione della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Salvo diversa e motivata decisione degli amministratori, alla deliberazione di recesso, di decadenza o esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa, fatta salva ogni applicabile disposizione di legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14. (Convocazione)

L'assemblea può essere convocata da ciascun amministratore.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica ricevuta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Art. 15. (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, oltre che sulle materie previste per legge, delibera:

a) l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi di legge;

b) allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa, un piano di avviamento, secondo le condizioni e i criteri fissati dalla legge;

c) un eventuale piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Art. 16. (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

Pag. 8 di 11

Art. 17. (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il diritto di intervento e di voto dei soci e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente a tutte le condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando gli amministratori o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 18. (Maggioranze e votazioni)

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

È altresì possibile una seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo alla prima, in occasione della quale l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 19. (Amministratori)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione deve essere nominati fra i soci



Queri
Amministratore

cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli altri amministratori, ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 112/2017, devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per i membri del collegio sindacale a norma dell'art. 2399 c.c.

Art. 20. (Disposizioni comuni agli amministratori)

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 21. (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Pag. 9 di 11

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

La partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigera un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a

condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo. In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 22. (Poteri di rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 23. (Organo di controllo e revisione legale dei conti)

Il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti sono affidati, se imposto per legge o se deciso dai soci, a un organo di controllo o a un revisore.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

In deroga a quanto stabilito dal primo comma, la società può affidare il controllo di gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.

I poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi per teleconferenza.

I sindaci, oltre agli altri compiti di legge, attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 112/2017.

Pag. 10 di 11

BILANCIO E RISTORNI

Art. 24. (Bilancio di esercizio)

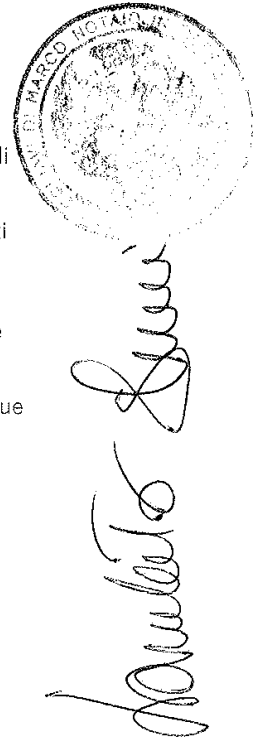
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;



c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La società può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25. (Ristorni)

Gli amministratori, in sede di redazione del progetto di bilancio di esercizio, possono appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 26. (Bilancio sociale)

La cooperativa redige e pubblica, nei modi di legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 112/2017.

TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE -
TRASFERIMENTO D'AZIENDA E DEVOLUZIONE

Art. 27. (Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio)

La trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento di una attività d'impresa di interesse generale e la devoluzione del patrimonio sono regolate dalla disciplina del codice civile e, in quanto applicabile, dal disposto dell'art. 12 D.Lgs. 112/2017.

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Pag. 11 di 11

Art. 28. (Procedure concorsuali)

In caso di insolvenza, la cooperativa è assoggettata alle procedure concorsuali previste dalla legge.

Art. 29. (Nomina liquidatori)

In caso di scioglimento della società, da qualsiasi motivo determinato, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 30. (Devoluzione patrimonio)

Al termine della liquidazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto secondo le disposizioni previste dagli

articoli 11 e 20 della L. 59/1992 e, in quanto compatibile, secondo quanto risposto all'art. 12, comma 5, D.Lgs. 112/2017.



Valerio Gini